

TAR Torino, Sezione I - Sentenza 26/03/2010 n. 1602
d.lgs 163/06 Articoli 30 - Codici 30.1

La concessione di servizi, pur se non destinataria di una specifica normativa, soggiace ai principi generali del diritto comunitario, che impongono una procedura competitiva e concorrenziale per la scelta del concessionario. Peraltro, come è noto, in base a tali principi, la scelta della trattativa privata si appalesa ex se fortemente discutibile alla luce dei principi comunitari e costituzionali, secondo cui la trattativa privata è un eccezionale strumento di scelta del contraente, perché derogatorio rispetto alle regole della gara pubblica ed è pertanto soggetto a rigorose motivazioni in ordine alle ragioni di necessità e d'urgenza che lo giustificano.